

STATUTO

IL MELOGRANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA SAN
PASQUALE 49-51-53

Numero REA: BN - 126407

Codice fiscale: 01510890625

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2020 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

Allegato "B" all'atto ai miei rogiti in data 8 gennaio 2020, raccolta n.24048

STATUTO

TITOLO I

Art.1 - Denominazione

E' costituita, in conformità al combinato disposto degli articoli 2511 e 2519 cod.civ. e nel rispetto dei dettami della Legge 8 novembre 1991, n.381, e del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117, in attuazione della Legge 6 giugno 2016, n.106, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale per azioni a mutualità prevalente denominata

"IL MELOGRANO - Società cooperativa sociale per azioni ETS".

Art.2 - Norme applicative

Per espressa previsione della compagine sociale, la cooperativa, la quale si propone di agire con i terzi, verrà disciplinata, ai sensi e per gli effetti dell'art.2519, comma primo, cod.civ. dalle norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

La società avrà l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa, con decisione dei soci, può aderire ad Associazioni Nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Art.3 - Sede e domicilio dei soci

3.1 La società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'organo amministrativo.

3.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonchè all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

Art.4 - Durata

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da e-

sercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

Art.5 - Oggetto sociale

5.1 La Cooperativa, la quale nasce come espressione operativa dei valori e dei principi della dottrina sociale cattolica in piena sinergia con l'azione pastorale della "CARITAS DIOCESANA" di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

5.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della Legge n.59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

5.3 Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

5.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

5.5 La Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità, si propone di svolgere le:

Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge

n.381/1991:

- l'erogazione di servizi sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in particolare, di anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operativita' in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta;
- l'assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapia e terapeutica;
- l'assistenza sociale e materiale ai minori nonche' a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri;
- l'animazione culturale del tempo libero e la gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attivita' sportive, teatrali e musicali;
- l'erogazione di servizi di sostegno e di consulenza alla famiglia;
- l'erogazione dei servizi di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario;
- lo sviluppo e la valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche;
- l'espletamento di attivita' e servizi infermieristici, di riabilitazione e di fisioterapia;
- la gestione di asili nido e scuole materne;
- la gestione di case famiglie e di comunita' alloggio, di strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate;
- la gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;
- l'organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;
- l'assistenza esterna agli istituti di pena per attivita' ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione;
- l'assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede sociale, strutture private e pubbliche, e/o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra;
- la diffusione e l'educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative.

Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge

n.381/1991:

- l'erogazione di servizi polivalenti alla collettività riferiti, in particolare, al lavoro di pulizia, giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree libere delle spiagge dei litorali, oltre di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, ivi comprese la pitturazione e la ristrutturazione di immobili, nonché l'esecuzione di interventi connessi all'attività ecologica, con riferimento specifico alla raccolta differenziata dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, alla tutela della fauna e della flora e, più in generale, dell'ambiente;
- lo svolgimento di tutte le azioni in difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa, di assistenza e di presidio sanitario, nonché di accoglienza degli stessi;
- l'erogazione di servizi di sorveglianza e di pulizia del litorale marino e delle spiagge, con particolare riguardo alla difesa delle vite umane, alla prevenzione degli incidenti sotto costa ed al rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali e della flora e fauna marine;
- l'erogazione di servizi di prevenzione antincendio ed antinquinamento;
- l'erogazione di servizi di verifica e di manutenzione sulla rete e sugli impianti di gestione e canalizzazione delle acque reflue;
- la cura e la difesa di parchi naturali, mirando al recupero idrogeologico e paesaggistico del territorio;
- la creazione e la gestione di attività nei campi turistico, agriturismo, dell'animazione sociale, dello spettacolo, dell'accompagnamento turistico, dell'intrattenimento ludico ed artistico, al fine di potenziare le occasioni di socializzazione e di integrazione sociale;
- la gestione di ludoteche, di ristoranti, di alberghi, di parchi gioco, di camping;
- la prestazione di servizi ricreativi ed assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare anche per il tramite degli enti locali, rivolti alle fasce emarginate, quali quelli degli anziani, disabili, minori a rischio, ex tossico dipendenti, alcolisti in forma cronica;
- la commercializzazione di prodotti artigianali ed alimentari afferenti alla filiera del commercio equo-solidale, nonché la gestione di magazzini in tal senso;
- l'organizzazione del lavoro in serra o sul terreno aperto per la floricoltura e la produzione di piante d'arredo e di piante officinali, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dalla suddetta attività;
- l'attività vivaistica, l'agricoltura biologica e la pro-

duzione ortofrutticola;

- l'effettuazione dei servizi di pulizia, di mensa, di lavanderia e di manutenzione dei relativi stabili presso le strutture socio-sanitarie ed educative, i centri di accoglienza, le case di riposo, nonché le strutture intermedie (s.i.r.) e territoriali per la salute mentale;
- l'effettuazione di lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e per conto di terzi, nonché la commercializzazione dei relativi prodotti;
- la progettazione, la produzione e la commercializzazione di oggetti in ceramica o altro materiale argilloso, con esclusione dell'impiego di materiali preziosi e pregiati;
- la lavorazione, la manipolazione, la trasformazione e la commercializzazione della serigrafia e della pittura su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere;
- la lavorazione su vetro e cera;
- la gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di accoglienza;
- la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche relativamente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi;
- la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione nel settore fotografico;
- l'erogazione dei servizi di pulizia e di manutenzione del verde, nonché di tutela di aree ambientali nel territorio cittadino su affidamento di privati o degli enti locali sia pubblici che privati;
- la predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nei punti precedenti di servizi accessori e complementari, nonché di ricerca e di documentazione di ogni tipo;
- lo svolgimento delle attività tipografica, di copisteria e relativa alle arti grafiche per conto proprio e/o di terzi;
- il recapito di posta, di plichi e di pacchi;
- l'erogazione del servizio di trasloco e di spedizione con o senza deposito;
- la vigilanza e la gestione di parcheggi a pagamento sia per enti pubblici che per privati;
- la manutenzione di cimiteri e degli impianti connessi;
- l'erogazione di servizi necroscopici e cimiteriali;
- l'erogazione del servizio di gestione di aree cimiteriali;
- l'erogazione del servizio di necroforo;
- la gestione e la commercializzazione di articoli funerari;
- la riesumazione e la custodia giudiziaria di salme;
- la gestione di agenzie funebri;
- il trasporto di salme ed il disbrigo delle pratiche attinenti;
- la manutenzione e la gestione di monumenti

storici e di fontane pubbliche e private;
- la manutenzione, la ristrutturazione,
il recupero ed il restauro di immobili pubblici e privati;
- l'erogazione di servizi per la gestione
dei condomini;
- l'organizzazione e la gestione di impianti
pubblicitari, sia pubblici che privati;
- la manutenzione di impianti di
depurazione;
- l'attività di edilizia in genere;
- la manutenzione e la costruzione di strade, ponti, viadotti
e della viabilità pubblica in genere;
- la costruzione e la manutenzione di impianti civili, indu-
striali, elettrici, meccanici ed idraulici, nonché dell'arredo
urbano con annessa pubblicità;
- la gestione di impianti semaforici, tvcc e di
controllo elettronico del traffico;
- l'organizzazione e la gestione di agenzie per l'impiego
privato;
- l'erogazione di servizi di vigilanza, di portineria, di
custodia in genere anche armata e di investigazione.

Le predette attività verranno svolte impiegando razionalmente
e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo
le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno,
il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, incentivi ed
agevolazioni della comunità europea, dello stato, della re-
gione e di altri enti.

5.6 La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in
attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di
contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti
anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e
partecipando alla formazione di consorzi di integrazione o-
perativa.

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse ne-
cessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari
titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti
professionisti.

5.7 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari
e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dall'organo
di amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale,
nei limiti di legge.

Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi
ed appalti di qualsivoglia genere su committenza pubblica e/o
privata.

Art.6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può
essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succes-
sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-
riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-
grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la

società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

6.6 Possono far parte della società, ai sensi dell'art.2 della Legge 8 novembre 1991, n.381, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari non possono superare le metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.7 - Categoria speciale di soci

7.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, terzo comma, cod.civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria di soci potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

7.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

7.3 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis cod.civ..

7.4 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle valide per i soci cooperatori:

- a) l'inosservanza ai doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare i requisiti richiesti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.8 - Soci sovventori

8.1 Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

8.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori, pertanto, potranno essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessori consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro. I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

8.3 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero cinque.

8.4 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo di amministrazione. Il socio che intende trasferire i titoli deve comunicare all'organo di amministrazione il proposto acquirente e l'organo di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 19. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

8.5 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse,
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali, in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili ai soci non cooperatori.

8.6 I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da esso portati.

8.7 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

8.8 La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

8.9 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

8.10 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art.9 - Azioni di partecipazione, Obbligazioni ed altri strumenti di debito

9.1 Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge n.59/1992. In tal caso, la Cooperativa può emettere Azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato.

9.2 Il valore di ciascuna azione è di 25,00 (venticinque) euro.

9.3 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori della Cooperativa.

9.4 All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

9.5 La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che determinerà, in particolare, l'eventuale durata minima del rapporto sociale. L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

9.6 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

9.7 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.10 - Assemblea speciale

10.1 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dall'organo di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa

nei confronti della società.

Art.11 - Recesso

11.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art.12 - Emissione di strumenti finanziari

12.1 L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti. L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art.2526 cod.civ., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art.13 - Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari

13.1 I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque) ciascuna. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art.14 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari

14.1 Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

14.2 Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art.2514 cod.civ..

14.3 I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Art.15 - Trasferibilità dei titoli

15.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

15.2 Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.16 - Recesso dei possessori di strumenti finanziari

16.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art.17 - Procedure di ammissione

17.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché alle-

gare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

17.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo di amministrazione nel libro dei soci.

17.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo di amministrazione, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

17.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

17.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.18 - Azioni

18.1 Il valore nominale di ciascuna azione è fissato in euro 100,00 (cento).

18.2 Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 cod.civ..

18.3 Nelle società nessun socio può avere azioni il cui valore nominale supera la somma di euro 100.000,00 (centomila).

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter cod.civ..

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545 ter cod.civ..

18.4 I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies cod.civ., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art.19 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

19.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo di amministrazione.

19.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo di amministrazione con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

19.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art.20 - Vincoli azioni

20.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

20.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 21 - Recesso

21.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo punto 20.2.

21.2 Hanno infine diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

21.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione

innanzi al tribunale.

21.4 Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art.22 - Esclusione del socio

22.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nel caso indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.;
- 6) in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

22.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

22.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

22.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.23 - Morte del socio

23.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 23 seguente.

23.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione.

Art. 24 - Liquidazione delle quote

24.1 Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

24.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

24.3 Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 23.4 seguente.

24.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies e 2545 sexies

cod.civ., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art.25 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

25.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.26 - Patrimonio sociale

26.1 Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

26.2 Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.27 - Bilancio d'esercizio

27.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci avranno la seguente destinazione:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve

essere a quest'ultimo destinato una porzione in misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;

b) una quota deve essere garantita ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'assemblea determina, nel rispetto delle modalità di cui all'art.2545 quinquies cod.civ., la destinazione degli utili non assegnati in conformità alle precedenti lett.a) e b).

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

27.4 Ai sensi dell'art.2514, lett.a), cod.civ., è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato.

Possono essere assegnati dividendi, acquistate proprie quote ovvero attribuite ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto (1/4). Il divieto non si applica nei confronti di possessori di strumenti finanziari.

27.5 Ai sensi dell'art.2514, lett.b), cod.civ., è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

27.6 E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale; ai sensi del menzionato art.2545 quinquies cod.civ., l'assemblea, con le maggioranze prescritte per la modificazione dei presenti patti sociali, può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.2526 cod.civ.;

b) l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate nella misura massima complessiva del venti per cento (20%) del valore originario e/o mediante creazione di riserve indivisibili.

27.7 Sono indivisibili le riserve che, per disposizione di legge, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

27.8 La società reinveste totalmente gli utili derivanti dalle attività di formazione professionale e di orientamento, finanziate e/o cofinanziate con risorse pubbliche a ciò destinate, nelle medesime attività.

27.9 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate ai soci, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori

ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto societario.

Art. 28 Ristorni

28.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

28.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

28.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

28.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 29 Organi Sociali

29.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art.30 - Assemblea

30.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

30.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

30.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale il soggetto al quale è demandato il controllo contabile se e quando previsti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti

dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

30.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

30.5 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, alternativamente mediante:

- affissione dell'avviso di convocazione, contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, nella sede legale della società, da effettuarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- spedizione dell'avviso medesimo, da far pervenire, nel rispetto dello stesso termine precedentemente enunciato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci presso il domicilio dei medesimi quale risultante dal libro dei soci ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul libro dei soci.

30.6 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

30.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

30.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

30.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

30.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

30.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

30.12 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea

stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano per acclamazione unanime a scelta del presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art.31 - Organo amministrativo

31.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e nelle competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

31.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore non può rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

31.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dell'art.2381, comma quarto, cod.civ. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art.2544, comma primo, cod.civ. (poteri in materia di ammissione, di recesso di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rap-

porti mutualistici).

31.4 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

31.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

31.6 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quanto ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, ove nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art.32 - Poteri di rappresentanza

32.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente.

Art.33 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società cooperativa sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la doverosa istituzione del collegio sindacale e/o dell'organo di revisione legale (controllo dei conti), nel rispetto della disciplina prevista dagli artt.2397 e ss. cod. civ..

Art.34 - Clausola Arbitrale

35.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art.35 - Arbitri e procedimento

36.1 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma primo, del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma secondo, D.Lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.36 - Esecuzione della decisione

37.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art.37 - Regolamenti

38.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

39.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 cod.civ., la cooperativa:

a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale sociale effettivamente versato;

b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.39 - Rinvio

40.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 cod.civ., si applicano in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art.40 - Disposizioni finali

41.1 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

41.2 L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

41.3 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonchè, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. F.to:

ANGELO MORETTI N.Q..

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.